

Ordinanza del DFE sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2004

del 13 ottobre 2003

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1994¹ sugli acquisti pubblici (legge);

d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia

I valori soglia di cui all'articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2004 a:

- a. 248 950 franchi per forniture;
- b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi;
- c. 9,575 milioni di franchi per opere edili;
- d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l'articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobilistici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di trasporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 28 ottobre 2002² sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2003 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

13 ottobre 2003

Dipartimento federale dell'economia:

Joseph Deiss

RS 172.056.12

¹ RS 172.056.1

² RU 2002 4148

